

Delibera n. 40/2018

Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità. Modifica.

L’Autorità, nella sua riunione del 5 aprile 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 30, che reca la disciplina la materia dei permessi retribuiti;
- VISTO** il Protocollo per le relazioni sindacali sottoscritto in data 3 novembre 2015 fra l’Autorità e le Organizzazioni Sindacali e, in particolare, l’articolo 11, relativo alla contrattazione collettiva, e l’articolo 12, relativo alla validità degli accordi sulla base della quota di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici;
- VISTO** l’accordo sottoscritto sugli istituti di conciliazione vita lavoro, in conformità del mandato del Consiglio, con la RSA-UILCA nella riunione sindacale del 20 marzo 2018;
- TENUTO CONTO** che l’accordo raggiunto il 20 marzo 2018 prevede, tra l’altro, l’aumento fino a quattro giorni dei permessi retribuiti fruibili dal personale dell’Autorità per giustificati motivi personali o familiari, nonché l’introduzione, tra le tipologie di permessi retribuiti, anche dei permessi per motivi di studio, fruibili fino ad un massimo di 150 ore/anno, nel limite di n. 1 unità lavorativa con qualifica dirigenziale, di n. 3 unità con qualifica di funzionario e n. 1 unità con qualifica di operativo;
- CONSIDERATO** che, sulla base dei contenuti dell’accordo del 20 marzo 2018, come sopra richiamati, è necessario adeguare il succitato articolo 30, comma 1, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, per quanto riguarda, in particolare, l’aumento del numero dei giorni di permesso per giustificati motivi personali o familiari, da due a quattro giorni, nonché l’introduzione della fattispecie dei permessi per motivi di studio, attualmente non prevista dal medesimo Regolamento;
- RITENUTO** pertanto di apportare modifiche in tal senso all’articolo 30, comma 1, del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. all’articolo 30, comma 1, del vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), le parole “fino a due giorni” sono sostituite dalle seguenti: “fino a quattro giorni”;

- b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “d) fino a 150 ore complessive nell’arco di un anno solare per motivi di studio, secondo la specifica disciplina stabilita con separato atto di natura regolamentare.”.
2. è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico, come integrato dalle modifiche di cui al punto 1.

Torino, 5 aprile 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi